

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: Zootecnico – Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo L. 160/2016

Il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** ha approvato il Decreto n. 1317 del 1 marzo 2018 concernente **“Interventi a favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, nelle zone svantaggiate a valere sul Fondo di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”**.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso, in relazione alle superfici a prato permanente destinate negli anni 2018 e 2019 alla zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, nei Comuni terremotati, anche nelle zone svantaggiate, un aiuto ai detentori dei diritti PAC assegnati nell’anno 2015.

Beneficiari e iniziative ammissibili

I beneficiari dell’aiuto sono i detentori dei diritti PAC aventi un valore medio unitario nell’anno 2015 inferiore al valore unitario medio nazionale fissato al medesimo anno, con Circolare Agea n. 47589 del 5 giugno 2017, in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L’aiuto è concesso alle aziende con prati permanenti ubicati in zone montane e nei Comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017 situati anche in zone svantaggiate.

Le superfici oggetto dell'aiuto devono essere a disposizione dell'azienda richiedente alla data della presentazione della domanda di aiuto e conformi ai requisiti di cui al capo I del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 citato nelle premesse.

Fatto salvo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome ai fini dell'individuazione delle pratiche tradizionali locali, l'aiuto è concesso in presenza di un allevamento zootecnico di bovini, di ovini, di caprini o di equidi, situato nel medesimo Comune o in Comuni limitrofi alle superfici a prato permanente di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto, intestato al richiedente, proprietario o detentore e identificato nella BDN, che, nell'anno di domanda, determina, per ciascun ettaro di prato permanente dichiarato nel piano di coltivazione, un carico di bestiame annuo compreso tra 0,1 UBA e 6 UBA.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei prati permanenti non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento, il pascolamento degli animali è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Per l'erogazione degli aiuti sono fissati i seguenti criteri di priorità:

- a) prati permanenti ubicati in zone montane nelle Regioni o Province autonome con superficie montana superiore all'80% del relativo territorio e nelle zone montane e svantaggiate dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto;
- b) prati permanenti ubicati in altri territori montani ad una altitudine superiore a 1000 metri s.l.m.;
- c) prati permanenti ubicati in territori montani ad una altitudine tra 600 e 1000 metri s.l.m..

La superficie montana per la determinazione della percentuale è calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT.

Contributi

L'aiuto è calcolato, con arrotondamento all'euro inferiore, come **differenza** tra il valore medio unitario dei diritti PAC assegnati al richiedente nell'anno 2015 e il valore unitario medio nazionale di cui sopra.

Le risorse ammontano a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020 e gravano sul Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

L'aiuto è concesso nei limiti per azienda nel rispetto del regime de minimis, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Procedure e termini

A rettifica di quanto indicato nel paragrafo 3 delle Istruzioni Operative n. 26/18, tenuto conto delle attività tecniche ancora in corso di aggiornamento, il termine per la presentazione della comunicazione di adesione alla misura in oggetto è prorogato al 31 agosto 2018.

Con successivo provvedimento, saranno fornite le Istruzioni Operative per la presentazione delle domande precompilate.

Riferimenti normativi

- [Decreto n. 1317/18;](#)
- [Istruzioni Operative AGEA n. 13/18;](#)
- [Istruzioni Operative AGEA n. 26/18;](#)
- [Istruzioni Operative AGEA n. 42/18.](#)

Settore lattiero caseario e zootecnico da carne - Pubblicazione delle linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.

Si rende noto che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto scorso il Decreto Ministeriale che contiene le linee guida che consentono di agevolare le attività di controllo legate all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto della Montagna".

In particolare, le linee guida aiutano a verificare i requisiti di conformità sull'origine degli alimenti somministrati agli animali allevati.

Si raccomanda di prendere visione del Decreto Ministeriale allegato e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Ancona, li 27.08.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

